

RICORSO N. 7644

UDIENZA DEL 19/11/2018

SENTENZA N. 23/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Prof. Mario Libertini | - Componente |
| 3. Prof. ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore Prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CLAUDIO FANTINI

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *

RICORSO N. 7644

FATTO

Con Provvedimento 547157 del 15 dicembre 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) rifiutava la domanda di brevetto per invenzione depositata dal Sig. CLAUDIO FANTINI il 14 aprile 2017.

A giudizio dell'Ufficio, infatti, l'invenzione "Strumento di sicurezza montato su veicoli circolanti raggiolaser infrarossi" non soddisfaceva i requisiti di brevettabilità, ai sensi dell'art. 46 CPI, per coincidenza con altra domanda depositata il 24 novembre 2015.

Il Richiedente replicava, ritenendo che la domanda fosse funzionale a garantire la continuità della tutela e per avere un rapporto di ricerca completo e definitivo.

Con Provvedimento, l'Ufficio rigettava definitivamente la domanda per carenza di novità, requisito essenziale ai fini della brevettazione, ai sensi e per gli effetti del CPI.

Avverso il Provvedimento ricorre il Sig. CLAUDIO FANTINI, depositando un verbale del Ricorso.

In sede di udienza, sentite le parti presenti, a cui è stata indicata la questione, rilevabile e rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, 2° co., cod. proc. civ., relativa alla ammissibilità del Ricorso in quanto proposto senza identificazione di motivi, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

Nessun Ricorso è stato notificato all'Ufficio ai sensi degli artt. 135 e 136 CPI, per ciò solo ricorrendo gli estremi per rilevarne l'inammissibilità (Sentenza Commissione Ricorsi, 4/2017).

D'altra parte, l'impugnazione, violando il principio del «giusto processo», risulta carente sotto il profilo della completezza e autosufficienza, il Ricorso non essendo articolato per motivi specifici e deduzioni comprensibili e caratterizzandosi per un contenuto tanto generico da sollecitare un intervento meramente esplorativo da parte del Collegio (T.A.R. Roma, sez. II, 27/05/2016, n. 6216).

Poiché, dunque, nel caso di specie, mancano gli elementi essenziali dell'azione proposta nel ricorso introduttivo, al Collegio è preclusa la comprensione dei fatti posti a base delle deduzioni del Ricorrente, nonché le norme e i principi di cui si lamenta la violazione.



La genericità e l'indeterminatezza del Ricorso introduttivo, in conclusione, impongono al Collegio di dichiararne l'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il Ricorso.

Roma, 19/11/2018


Il Giudice estensore

Valeria Falce



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 11 luglio 2019

AL SEGRETARIO

